

STATUTO

PICCOLO MONDO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: DOMUSNOVAS CA VIA
FRANCESCO BARACCA 26

Numero REA: CA - 132806

Codice fiscale: 01585780925

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n° 3691

Statuto

Titolo I

Denominazione - sede - durata

Articolo 1

(Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Domusnovas la società cooperativa denominata "Piccolo Mondo - Società Cooperativa Sociale". Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa, con deliberazione dell'organo amministrativo, potrà istituire anche altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 2

(Durata)

La cooperativa ha durata fino al giorno 31 dicembre 2030.

La durata, fatto salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti, potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Titolo II

Scopo - Oggetto

Articolo 3

(Scopo mutualistico)

La cooperativa è retta e disciplinata, senza fini di speculazione privata, secondo il principio della mutualità.

Lo scopo che i soci intendono perseguire è di garantirsi occupazioni lavorative e, nell'ambito dell'oggetto sociale, di ottenere le migliori condizioni economiche, sociali e professionali attraverso la valorizzazione delle risorse umane, economiche e di lavoro che gli stessi soci possano rendere disponibili alla società e l'equilibrata distribuzione dei vantaggi conseguiti dalle attività realizzate, sia fra i soci beneficiari dei servizi prestati sia fra i soci che non ne hanno potuto beneficiare, anche mediante la contribuzione dei soci beneficiari all'aumento delle risorse della società destinabili alla promozione e allo sviluppo delle attività svolte e dei servizi prestati.

E' parte integrante dello scopo mutualistico della società la sua apertura all'adesione di tutte le persone che abbiano uguali bisogni e condividano gli stessi principi mutualistici. La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con soggetti diversi dai soci.

La cooperativa nello svolgimento della propria attività si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente, come disciplinati dalla specifica normativa del codice civile.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità alle diverse forme previste nell'apposito regolamento.

La cooperativa può aderire, con delibera dell'organo amministrativo, ad organizzazioni o associazioni nazionali di cooperative.

Articolo 4

(Oggetto sociale)

Considerati l'attività mutualistica della società, così come definita nell'articolo precedente, i requisiti e gli interessi dei soci, come successivamente determinati, la cooperativa si propone di operare all'interno dei servizi socialmente utili, in particolare attraverso l'istituzione di un centro ricreativo o di qualsiasi altra struttura per il raggiungimento di finalità quali l'istruzione pre-scolare e scolare, la custodia e l'assistenza dei bambini, con animazione, doposcuola e colonia, collaborando con gli enti pubblici istituzionalmente preposti a questi servizi quali Comune, Provincia e Regione e richiedendo ove necessario i finanziamenti previsti dalle leggi vigenti in materia.

TITOLO III

Soci

Articolo 5

(Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci esclusivamente persone fisiche che rispondano ai seguenti requisiti:

- coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che prestino la loro attività per il raggiungimento degli scopi sociali;
- elementi tecnici ed amministrativi comunque utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Articolo 6

(Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà, ai sensi dell'articolo 2527, terzo comma del codice civile, istituire una speciale categoria di soci i diritti ed obblighi dei quali sono disciplinati in quest'articolo.

Nella categoria speciale di soci potranno essere iscritti soggetti che:

- in ragione dell'interesse alla formazione ed al suo completamento siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
- in ragione del loro inserimento nell'impresa siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dall'organo amministrativo nel momento dell'ammissione.

Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422, 2545 bis e 2476, secondo comma, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 dello statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può, dandone il preavviso almeno tre mesi prima e fatto salvo

l'eventuale risarcimento dei danni, recedere in qualsiasi momento dalla cooperativa.

Il recesso ha effetto, con riguardo sia al rapporto sociale sia al rapporto mutualistico, allo spirare del termine di preavviso.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria quelle individuate nell'articolo 11 dello statuto e

- in caso di interesse alla formazione, l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione,

- in caso di interesse all'inserimento nell'impresa:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà, anche prima del termine fissato nel momento della sua ammissione per il godimento di diritti uguali ai soci ordinari, essere escluso dall'organo amministrativo.

Il socio appartenente alla speciale categoria che intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, deve inoltrare apposita domanda all'organo amministrativo che, compatibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro inerenti la qualifica del socio ed alle modalità di svolgimento delle prestazioni, deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali richiesti per l'ammissione a socio ordinario.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 7

(Domanda di ammissione)

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà inoltrare all'organo amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita;

- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;

- c) l'ammontare della quote di capitale che propone di sottoscrivere, tale ammontare non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;

- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto sociale e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni ed enti, oltre quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) per le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere i seguenti dati e notizie:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica

e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.

Gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilancio o nella relativa nota integrativa le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione determinata dall'organo amministrativo in ragione di ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Tale disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino la propria partecipazione sociale;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato, su proposta degli amministratori, dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Articolo 9

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte, se il socio sia persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liquidazione se il socio sia diverso da persona fisica.

Articolo 10

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società e gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo, su richiesta dell'interessato, può far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dai regolamenti o che ineriscano al rapporto mutualistico;

c) che non osservi lo statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con quella della cooperativa.

f) il socio lavoratore potrà essere escluso qualora non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento indicato nel regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142/2001, e sue successive modifiche e integrazioni.

Il socio, infine, potrà essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi nella sola prestazione lavorativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori.

Articolo 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 13 (Liquidazione)

I soci receduti ed esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 23, quarto comma, lett c), la liquidazione delle quali avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale per il socio diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutata. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, che è espressamente definito non rimborsabile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione dello stesso bilancio.

Articolo 14 (Morte del socio)

In caso di decesso di un socio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Gli eredi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare il nominativo di colui che assumerà la qualità di socio; in difetto di designazione si applicheranno i successivi commi.

In caso di morte del socio, gli eredi ed i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno presentare, assieme alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, un atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto alla liquidazione della quota.

Nell'ipotesi di più eredi e legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare chi tra loro li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti ed esclusi e degli eredi del socio deceduto se il rimborso non sia stato richiesto entro i 3 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la cooperativa, anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile, può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, dal pagamento della pre-

stazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti col credito derivante da penali, se previste dall'apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso essa del pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

Soci sovventori

Articolo 16

(Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III dello statuto, possono essere ammessi nella cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 17

(Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 100 (cento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari all'importo indicato nella delibera di emissione, come disciplinato dalla lettera f) dell'articolo 19.

Articolo 18

(Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intenda trasferire le quote, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 19

(Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'assemblea dei soci, che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;

f) il numero minimo di quote sottoscrivibili da ciascun socio.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano, secondo criteri fissati dall'assemblea dei soci al momento dell'emissione, da 1 a 5 voti in relazione all'ammontare dei conferimenti.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superasse tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. L'assemblea dei soci stabilisce anche i compiti attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

Articolo 20

(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea dei soci in sede di emissione delle quote, a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Articolo 21

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge, precisandosi che la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti ed esclusi ed agli eredi e legatari di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8, se non utilizzato ad altro titolo;
- d) dal fondo di riserva speciale formato con le somme versate dai soci a titolo di tassa di ammissione ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 22

(Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Articolo 23

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine per la presentazione del bilancio può essere prorogato sino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società dovesse essere tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo dovessero richiedere particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla stessa legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 24
(Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorni.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti in una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione

La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento.

TITOLO VI
Organi sociali
Articolo 25
(Assemblea)

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'articolo 2477, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'organo amministrativo.

Articolo 26
(Convocazione dell'assemblee)

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale e con l'invio a ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro soci e nello stesso termine di 8 (otto) giorni, tramite posta, con consegna a mano o con altro sistema dal quale risulti la prova dell'avvenuto ricevimento in tempo utile prima dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-

semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati, o il revisore.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 27

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione della società e sulla sua fusione, nonché sul trasferimento della sede legale all'estero, occorre il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei voti.

In tal caso, i soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società secondo le modalità previste dal presente statuto.

Articolo 28

(Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo 29

(Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente art 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore che non sia amministratore, sindaco, revisore o dipendente della cooperativa, come disposto nell'art 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborino all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

All'assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane e dell'Unione provinciale delle cooperative e mutue alla quale la cooperativa aderisce.

Articolo 30

(Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal pre-

sidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, dal vice presidente del consiglio d'amministrazione e, in caso di assenza anche dell'amministratore unico, del presidente e del vice presidente del consiglio d'amministrazione, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 31 **(Amministrazione)**

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea nel momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

Qualora l'assemblea provveda ad eleggere un consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data nella quale l'assemblea approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Articolo 32 **(Compiti degli amministratori)**

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei componenti l'organo amministrativo o ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 33 **(Convocazioni e deliberazioni)**

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera, fax o e-

mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 34

(Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori il ricorso all'assemblea deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, o dal revisore che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale e del revisore, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono tenuti a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Articolo 35

(Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale o del revisore, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Articolo 36

(Rappresentanza)

L'amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'amministratore unico o il presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori per le liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

L'amministratore unico o il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 37

(Collegio sindacale e revisore contabile)

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea dei soci.

Devono essere nominati dall'assemblea dei soci anche due sindaci supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-

blea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La società, se lo ritiene opportuno, qualora non sussista l'obbligo della nomina del collegio sindacale, può nominare con delibera dell'assemblea dei soci un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, per l'affidamento del controllo contabile. La modalità di nomina, la durata dell'incarico e l'erogazione del compenso sono regolati dai precedenti commi. L'assemblea dei soci può prevedere oltre al controllo contabile, ulteriori competenze specificamente indicate all'atto dell'attribuzione dell'incarico.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione

Articolo 38

(Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 39

(Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, a norma del precedente articolo 23, lett c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

Disposizioni generali e finali

Articolo 40

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se saranno costituiti.

Articolo 41

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-

tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 42

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Gianna Pina Fais

dr. Roberto Onano, Notaio.

Certifico io sottoscritto dr. Roberto Onano, Notaio In Cagliari, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo ai sensi del terzo comma, articolo 20 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Cagliari, 10 marzo 2005.